

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 (Denominazione)

La Società "TOSCANA ENERGIA S.P.A." è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

Art. 2 (Sede)

La Società ha sede in Firenze.

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, purché in Italia.

Art. 3 (Oggetto sociale)

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.

La società opera nel rispetto dei principi di economicità e redditività, della riservatezza dei dati aziendali, nonché per il raggiungimento dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Unbundling Funzionale - "TIUF" (all. A alla delibera dell'ARERA n. 296/2015/R/com e s.m.i.), la società, nello svolgimento delle proprie attività, persegue altresì la finalità di:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Al fine di garantire quanto previsto nel capo precedente, il Consiglio d'amministrazione nomina il Gestore Indipendente, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal TIUF. Il Gestore Indipendente opera secondo quanto previsto anche all'art. 12 del TIUF.

La società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come ogni altra energia, impianti di illuminazione pubblica, nonché di semafori e segnalazioni luminose in genere;
- l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti relativi ai servizi dianzi indicati;
- il rilevamento cartografico di territori comunali, provinciali e regionali e la costituzione di sistemi informativi territoriali per la realizzazione e la gestione di reti tecnologiche, di infrastrutture e di utilizzazione del suolo anche per attività di pianificazione e

ALLEGATO "C"

AL REP.N.ro 9681

RACC. N.ro 7389

programmazione urbanistica ed ambientale, la gestione e la manutenzione del suolo, del sottosuolo e della viabilità;

- l'attività di controllo metrologico sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume;

- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e al monitoraggio degli edifici; lo svolgimento di attività di ricerca in genere nonché l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

- la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti;

- lo svolgimento, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di attività e servizi in genere nel settore delle telecomunicazioni, di reti internet, di servizi informativi e altri servizi di pubblica utilità;

- lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, relativi a impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti al funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici.

Per il conseguimento delle sue finalità, la società pertanto potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati e informatizzati, nonché commissionare studi e analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative.

Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società potrà affidare a società controllate o collegate singole attività o fasi specifiche complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

Nell'esercizio della attività di direzione e coordinamento, la Società potrà svolgere altresì nell'interesse delle società controllate, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, le relative attività, nei limiti e nel rispetto della disciplina dell'unbundling di cui al TIUF e successive modifiche ed integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione unitaria delle società;

- definizione dei piani strategici unitari delle società;

- processi di trasformazione dell'assetto societario;

- strategie per lo sviluppo e la politica degli investimenti;

nonché potrà esercitare quant'altro compatibile con l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amministrazione, finanza e controllo; risorse umane; acquisti/patrimonio; legale e societario; contratti; qualità; regulatory/tariffe; progettazione; pianificazione attività commerciale; servizi

informatici; comunicazione; servizi di segreteria per gli organi di amministrazione.

Art. 4 (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

CAPITALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 (Capitale)

Il capitale sociale è di Euro 146.214.387,00 (centoquarantaseimilioniduecento-quattordicimilatrecentoottantasette e zero centesimi) suddiviso in numero 146.214.387 (centoquarantaseimilioniduecentoquattordicimilatrecentoottantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea dei Soci mediante conferimenti in natura e/o mediante conferimenti in denaro.

Art. 6 (Soci)

Potranno assumere la qualità di Socio:

- a) Enti Pubblici Locali e società di capitali a prevalente capitale pubblico da questi partecipate in via maggioritaria;
- b) altre persone giuridiche di diritto privato.

Art. 7 (Azioni)

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione da diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni e pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora, in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del Codice Civile.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 8 (Diritto di prelazione)

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci informando, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà (o la nuda proprietà) delle azioni della società, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare a tutti i Soci, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del Socio offerente il contenuto dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa solo sull'intero numero delle azioni offerte in vendita.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni offerte in vendita verranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno trasferibili purché a condizioni non difformi a quelle indicate nell'offerta.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro novanta giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso intenda comunque procedere al trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

Il diritto di prelazione non opererà nel caso di trasferimento a società controllanti il socio o dallo stesso controllate o a società controllate, anche indirettamente dalla controllante il socio.

A questo fine i termini controllata e controllante avranno il significato di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

Fermo quanto precede, le azioni sono liberamente trasferibili a terzi, salvo motivato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà opporre il proprio diniego nel caso in cui il socio intenda cedere le azioni ad un soggetto il quale eserciti, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, attività in concorrenza con la Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla Società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

Art. 9 (Opzione)

In caso di aumento di capitale, il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare di aumento di capitale, non potrà essere inferiore a novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Art. 10 (Obbligazioni)

La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

ASSEMBLEA AZIONISTI

Art. 11 (Competenze - Convocazione)

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la Società, ma possono avere luogo altrove, purché in Italia, previa deliberazione del Consiglio.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per Legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata a cura del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - ferma restando la competenza collegiale per la delibera di convocazione - almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto

può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

Inoltre l'Assemblea ordinaria, tra l'altro:

- a) fermo quanto previsto al successivo articolo 14, nomina gli Amministratori, stabilendone la durata e, nell'ambito di questi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, fermo quanto previsto al successivo articolo 20;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) nomina il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo e pertanto non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo art 18, 2° comma.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione. L'avviso di convocazione è pubblicato nei quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

Saranno valide in ogni caso le assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'articolo 2372 del Codice Civile.

Art.12 (Delibere)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi dall'Amministratore Delegato o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

L'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è legalmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, tranne per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualsiasi sia il Capitale sociale rappresentato in Assemblea.

L'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è legalmente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo quanto di seguito previsto.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è legalmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, in relazione alle deliberazioni di modifica dello statuto riguardanti l'aumento del capitale sociale, nonché alle deliberazioni di modifica riguardanti i seguenti articoli:

- il presente articolo 12 limitatamente alla indicazione di quorum;
- articolo 14, limitatamente alla modalità di nomina degli amministratori;

- articolo 17, limitatamente alla designazione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- articolo 18, terzultimo comma, limitatamente ai quorum rafforzati previsti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- articolo 20, limitatamente alla modalità di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- articolo 21, relativamente alle modalità di destinazione dell'utile netto.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente e/o il segretario o il notaio, a condizione che il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci siano rispettati. In questo caso sarà necessario che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

È facoltà dell'organo amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di tele o video conferenza, purché tali mezzi offrano le medesime garanzie di cui sopra: per tale evenienza, nell'avviso di convocazione sarà omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e dovranno essere indicate le modalità di collegamento. Nel caso di Assemblee convocate presso un luogo fisico l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante. Nel caso in cui l'Assemblea sia tenuta esclusivamente in tele o video conferenza, essa si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Le copie dei verbali, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario, dal Presidente e dal Notaio, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 13 (Sistema)

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione.

Art. 14 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e non possono votare liste diverse.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di quanto precede non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra previsto, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari a: *i)* 6 (sei) qualora la lista di maggioranza ottenga un numero di voti inferiore o pari al 60 (sessanta) % del capitale sociale; *ii)* 7 (sette) qualora la lista di maggioranza ottenga un numero di voti superiore al 60 (sessanta) % del capitale sociale ed inferiore o pari al 70 (settanta) % del capitale sociale; *iii)* 8 (otto) qualora la lista di maggioranza ottenga un numero di voti superiore al 70 (settanta) % del capitale sociale ed inferiore o pari al 75 (settantacinque) % del capitale sociale;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che

abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

La procedura del voto di lista troverà applicazione a partire dalla prima nomina del Consiglio di Amministrazione successiva alla scadenza del termine degli amministratori in carica al momento della sua introduzione. Gli amministratori mancanti per il raggiungimento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dal presente articolo, sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 15 (Durata e compensi)

Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora venga meno uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica.

La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 16 (Convocazione)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di norma hanno luogo presso la sede sociale, ma possono anche aver luogo altrove, purchè in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale dovrà procedere alla convocazione anche in caso che ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio Sindacale. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti dai richiedenti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Se entro quindici giorni da tale richiesta il Consiglio non si è riunito per mancata convocazione ovvero per mancanza di maggioranza costitutiva, il Consiglio stesso è convocato da un componente il Collegio Sindacale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È altresì possibile stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché tali mezzi offrano le medesime garanzie di cui al presente art. 16: per tale eve-

nienza, sarà omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e dovranno essere indicate le modalità di collegamento.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere più breve e comunque non inferiore alle ventiquattro ore.

Il Consiglio può riunirsi esclusivamente per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di esaminare e ricevere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In questo caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario, senza in ogni caso la necessità che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nel medesimo luogo. Se convocata presso un luogo fisico, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in caso di loro assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano di età.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e modalità ai sindaci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali redatti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie dei verbali, certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

Art. 17 (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea fra gli amministratori della lista arrivata seconda qualora la lista stessa abbia ottenuto almeno il 25% dei voti espressi. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

1. rappresenta la società secondo i termini di legge e di statuto;
2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno di concerto con l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori;
3. convoca e presiede le Assemblee;
4. mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali;
5. elabora e propone le iniziative di sponsorizzazione destinate al relativo Budget annuale da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra gli amministratori della lista arrivata seconda qualora la lista stessa abbia ottenuto almeno il 25% dei voti espressi.

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e nominandolo Amministratore Delegato, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, così come può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato.

Ai sensi di quanto previsto dal TIUF e successive modifiche ed integrazioni, qualora la società decida di applicare il modello di unbundling in parziale deroga di cui all'art. 9.2 del TIUF, il gestore indipendente assumerà la figura dell'amministratore delegato o del comitato esecutivo per l'espressione del parere vincolante su tutte le decisioni

dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo, di cui all'art. 14.2 lett. a) del TIUF.

Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e anche a terzi.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

L'Amministratore Delegato riferisce in occasione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione al Consiglio stesso e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, da identificarsi in relazione alle loro connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali e alle loro caratteristiche, compiute dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio provvede inoltre alla nomina di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. 18 (Competenze)

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per quanto concerne l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea degli Azionisti.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione anche la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto di seguito previsto.

Le seguenti materie sono tuttavia di sua esclusiva competenza e pertanto non possono formare oggetto di delega, ferme restando le materie indelegabili per legge:

1. approvazione e modifiche del Business Plan e del correlato piano degli investimenti di sviluppo, del piano poliennale, del budget annuale e del relativo piano investimenti, del budget relativo ai processi di comunicazione e delle linee guida in materia di politiche del personale; esercizio delle attività previste dall'articolo 3 commi settimo e ottavo del presente statuto;
2. assunzione di finanziamenti per importi pari o superiori a 2.000.000 (duemilioni) di Euro, ad eccezione di stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi; concessione di garanzie a favore di terzi per un importo pari o superiore a 1.000.000 (unmilione) di Euro;
3. stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni per importi pari o superiori a 3.000.000 (tremilioni) di Euro ad eccezione di stipulazione di contratti di finanziamento derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi;
4. affidamento di incarichi professionali e/o consulenze per impegni singoli non frazionabili di importo pari o superiore a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro;

5. affidamento di contratti ai soci, a società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, così come a società loro controllanti o a società controllate, anche indirettamente, da tali controllanti;

6. acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, o qualunque altro negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà di immobili, per importi pari o superiori a 1.000.000 (unmilione) di Euro;

7. nomina dell'Amministratore Delegato ed attribuzione allo stesso delle deleghe e dei poteri per la gestione della società; decisioni in merito alla avocazione al Consiglio delle materie delegate all'Amministratore Delegato;

8. proposte di fusione e trasformazione societaria; conferimento di azienda e/o di rami d'azienda;

9. designazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, dei consiglieri, dei sindaci e/o di figure con rappresentanza nell'ambito di Società controllate e/o partecipate, garantendo composizioni degli organi sociali e regole di governance analoghi a quelli della società holding; decisioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate e/o partecipate;

10. partecipazione a gare per l'affidamento di servizi diversi dalla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana;

11. acquisto di aziende o rami di azienda diversi dalla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana;

12. costituzione di aziende e/o acquisto di partecipazioni in Società diverse dalla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana;

13. costituzione di consorzi o analoghe strutture associative ad esclusione di associazioni temporanee di impresa per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi della distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana;

14. cessione di aziende e di rami di azienda; cessione e trasferimento delle partecipazioni in Società e concessione di pegno o altre garanzie su tali partecipazioni;

15. fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2505 del codice civile;

16. adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

17. autorizzazione alla cessione delle azioni da rilasciare ai sensi dell'art. 8, penultimo e ultimo comma del presente statuto;

18. istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie.

Per le seguenti deliberazioni il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti, con il voto favorevole, in caso di applicazione del procedimento del voto di lista di cui all'articolo 14, di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione non eletto dalla lista di maggioranza:

a. assunzione di nuove attività o nuovi servizi non previsti nel *business plan*;

b. partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana non previste nel *business plan*;

c. acquisto di aziende o rami di azienda relativi alla distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana;

d. costituzione di aziende e/o acquisto di partecipazioni in Società di distribuzione di gas metano a mezzo di rete urbana;

e. operazioni con soci, società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, così come società loro controllanti o società controllate, anche indirettamente, da tali controllanti.

Fintanto che la procedura del voto di lista non avrà trovato applicazione per la prima volta sulla base di quanto previsto al precedente articolo 14, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle materie di cui al precedente comma del presente articolo con

il voto favorevole di almeno 7 dei suoi 11 (undici) componenti.

I verbali del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 19

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti della delega, disgiuntamente tra loro.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti; i sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Gli stessi non possono rivestire le cariche indicate nel precedente art. 14 secondo comma.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea con le seguenti modalità:

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure disciplinate all'art. 14 del presente Statuto.

Ogni azionista, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo possono presentare o concorrere alla presentazione di un sola lista e non possono votare liste diverse.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di quanto precede non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine a tal fine previsto, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto può votare una sola lista.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Consiglio Sindacale dall'Assemblea, e l'altro sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il proce-

dimento sopra previsto.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime, nel rispetto di quanto sopra previsto per la nomina del presidente.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale e quindi non si applica per la nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale.

La procedura del voto di lista troverà applicazione a partire dalla prima nomina del Collegio Sindacale successiva alla scadenza del termine dei sindaci in carica al momento della sua introduzione.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche o esclusivamente in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare e ricevere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio sindacale.

L'assemblea determina il compenso dovuto ai Sindaci effettivi all'atto della loro nomina.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDO

Art. 21

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato è destinato:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla Legge;

- la quota residua, in misura almeno pari al 70 (settanta) % della stessa, agli azionisti (in proporzione alle partecipazioni azionarie detenute), salvo diversa deliberazione assembleare laddove tale distribuzione contrasti con la finalità di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della Società in coerenza con gli obiettivi strategici, in particolare con riferimento alla partecipazione alle gare Atem, o comunque non consenta di rispettare gli eventuali impegni contrattuali assunti con le banche finanziatrici.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 22

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di Legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non direttamente regolate sono disciplinate dalle norme di Legge. Sulle controversie che insorgessero tra gli azionisti e tra questi e la Società è competente il Tribunale di Firenze, salvo diverse competenze inderogabili per legge.

Firmato: LOVADINA Federico

Firmato: NARDONE Gaia, Notaio